



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 36/2015

Napoli 5 Ottobre 2015 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

CAMBIANO LE REGOLE PER L'INVIO DELLE RICHIESTE DI CIGO/CIGS E L'INPS
DIRAMA LE PRIMISSIME ISTRUZIONI.

INPS – MESSAGGIO N. 5919 DEL 24 SETTEMBRE 2015

L'Inps, **messaggio n° 5919 del 24 settembre 2015**, ha **diramato le primissime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali**, così come riscritti dal decreto delegato 148 del 14 settembre scorso, entrato in vigore dal 25 settembre 2015.

In particolare, con il messaggio *de quo* è stato precisato che **l'invio delle domande di sospensione o riduzione dell'attività, precedenti al 24 settembre, potrà continuare ad avvenire secondo le modalità previste dalla previgente normativa; mentre dal 24 settembre si applicheranno le disposizioni del nuovo D.Lgs. 148/2015.**

Le domande dovranno essere corredate da un file in formato CSV contenente l'elenco dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario di lavoro .

Il tracciato del file CSV si trova sul sito www.inps.it >> servizi on-line >> servizi per aziende e consulenti >> Cig ordinaria >> flusso web – link documentazione “Tracciato per invio beneficiari”, mentre per i fondi di

solidarietà c'è il link "invio domande per i fondi di solidarietà >> area download >> cartella zip >> allegati in formato .pdf, documento "tracciato per invio beneficiari.

L'elenco degli addetti potrà essere inviato anche successivamente; è, infatti, prevista la pubblicazione di una circolare di chiarimento circa il passaggio fra la nuova e la vecchia normativa.

LA MANCATA INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI PER LE QUALI SI RICORRE AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE COMPORTA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIRETTAMENTE IN CAPO AL SOGGETTO UTILIZZATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18785 DEL 23 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18785 del 23 settembre 2015**, ha statuito che **nel caso in cui il contratto di somministrazione non indichi dettagliatamente le motivazioni per le quali viene stipulato, il rapporto di lavoro è da intendersi direttamente in capo al soggetto utilizzatore.**

Nel caso in disamina, un lavoratore veniva utilizzato, mediante un contratto di prestazioni temporanee, dalla Eni Spa, con la mansione di *agente di call center*.

Il lavoratore impugnava il contratto innanzi la Magistratura perché **carente delle motivazioni poste a suo fondamento.**

Soccombente in entrambi i gradi di merito, Eni Spa (*id:* soggetto utilizzatore) ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, hanno evidenziato che **il contratto di somministrazione deve indicare, in modo esaustivo, le motivazioni poste a suo fondamento non potendosi limitare ad una loro generica indicazione ovvero ad un mero rinvio alla contrattazione collettiva di riferimento.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il contratto di somministrazione era particolarmente lacunoso, per quel che concerneva le motivazioni della sua stipula**, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato l'avvenuta

instaurazione di un contratto di lavoro direttamente in capo al soggetto utilizzatore, già sancita nei gradi di merito.

E' INFONDATA LA TESI CHE CONDIZIONA IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE ALLA FORMALE INVESTITURA DA PARTE DEI VERTICI AZIENDALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N.18165 DEL 16 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione - **sentenza n° 18165 del 16 settembre 2015**, ha statuito che ai fini del **riconoscimento della qualifica dirigenziale** è necessario e sufficiente che sia **dimostrato l'espletamento** di fatto delle relative **mansioni**.

Nella vicenda in esame, la **Corte d'Appello di Roma**, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di un funzionario di un istituto di credito e **riconosciuto il diritto** ad essere inquadrato nella **qualifica di dirigente**; su tale assunto, aveva dichiarato **inefficace il licenziamento** per riduzione di personale intimato all'esito di una procedura collettiva in base all'**art. 24 della legge 223/1991**.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente lamentando che l'attribuzione della qualifica dirigenziale debba essere, necessariamente, subordinata all'**esistenza di un riconoscimento formale** da parte del datore di lavoro.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** e ritenuto **infondata la tesi** che condiziona il riconoscimento della qualifica dirigenziale alla **formale investitura** da parte dei vertici aziendali. All'uopo, **è necessario**, hanno continuato gli Ermellini, che sia dimostrato di fatto **l'espletamento delle mansioni**, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con **ampia autonomia decisionale** e non occorre anche una formale investitura, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, con conseguente **violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte**.

In particolare, hanno concluso i supremi giudici, la qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro che, come **alter ego dell'imprenditore**, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o

settore autonomo di essa e sia **investito di attribuzioni** che, per la loro **ampiezza** e per i **poteri di iniziativa** e di **discrezionalità** che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di **imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità.**

POSSIBILE LA DETRAZIONE DELL'IVA ANCHE SE LE FATTURE NON SONO STATE ANNOTATE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 18924 DEL 24 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 18924 del 24 settembre 2015**, ha statuito che ***il diritto di detrarre l'IVA va riconosciuto anche se siano stati violati gli obblighi formali di tenuta della contabilità***, cioè **è possibile detrarre l'IVA anche nel caso in cui le fatture non siano state annotate nel registro degli acquisti.**

Nel caso in specie, la C.t.r. aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di prime cure che aveva parzialmente annullato l'avviso di accertamento in materia d'IVA presentata dal contribuente, nella parte in cui disconosceva la detrazione IVA per omessa annotazione delle fatture passive sul registro acquisti ed irrogava la relativa sanzione.

In particolare la C.t.r. ***aveva rilevato che i dati delle fatture passive erano stati comunque annotati in modo esatto su supporto informatico.***

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate.

Orbene, ***i Giudici del Palazzaccio***, con la sentenza *de qua*, **hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, evidenziando come, **“la giurisprudenza comunitaria escludeva che dalla mera irregolare tenuta dei registri contabili, in presenza di documentazione commerciale veritiera, potesse derivare la perdita del diritto alla detrazione IVA e che l'inadempimento o l'inesatto o parziale adempimento degli obblighi formali relativi alla disciplina dell'IVA (id: annotazione su registro acquisti) non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto alla detrazione dell'IVA se risultano osservati tutti gli obblighi**

sostanziali, a meno che la violazione degli obblighi formali implichi un rischio di perdite di entrate fiscali o sottenda un'operazione viziata da frode fiscale o integrativa di un uso abusivo delle norme comunitarie”.

Tutto ciò, hanno affermato gli Ermellini, non era emerso nel corso della verifica fiscale, infatti, nel verbale **la Guarda di Finanza** nonostante avesse constatato che ***le fatture passive non erano state annotate sul supporto cartaceo del registro acquisti (omessa registrazione di fatture passive), ma esclusivamente su un supporto di tipo informatico, non aveva posto in contestazione la reale effettuazione delle operazioni di fatturazione, liquidazione e versamento dell'imposta a seguito di esercizio di diritto di rivalsa da parte della contribuente.*** Da ciò i verificatori avevano potuto dedurre la posizione debitoria ai fini IVA della società che, conseguentemente, aveva il diritto di effettuare la detrazione dell'imposta assolta a monte.

Pertanto, hanno concluso i Giudici delle leggi, **la violazione dell'obbligo di annotare progressivamente le fatture passive nel registro cartaceo degli acquisti** non aveva avuto alcuna incidenza sull'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esistenza delle condizioni essenziali per l'esercizio del diritto alla detrazione, e cioè che:

- ***L'imposta addebitata in rivalsa fosse stata corrisposta da parte del cessionario;***
- ***Il cessionario avesse destinato i beni o servizi acquistati a produrre a sua volta operazioni soggette a imposta;***

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

LA CRISI DI LIQUIDITA' NON ESIME IL LEGALE RAPPRESENTANTE DALLA RESPONSABILITA' PENALE PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 38539 DEL 23 SETTEMBRE 2015

La Corte di Cassazione - III Sezione Penale -, **sentenza n° 38539 del 23 settembre 2015**, ha statuito che **la mancanza di liquidità dell'azienda, dovuta a debiti non pagati da parte della Pubblica Amministrazione, non può costituire una causa di forza maggiore, ergo non giustifica l'omesso versamento delle ritenute certificate entro il termine previsto**

per la dichiarazione annuale, qualora l'amministratore non si sia contestualmente attivato per la necessaria ricapitalizzazione.

Con la sentenza *de qua*, i Giudici del Palazzaccio hanno respinto *in toto* il ricorso del rappresentante di una S.P.A., già condannato in primo e secondo grado, per aver omesso di versare, nella qualità di sostituto d'imposta, alcune ritenute, regolarmente certificate, e relative agli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti. Nel ricorso, **l'amministratore lamentava la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'azione delittuosa sarebbe stata commessa in presenza di forza maggiore, ovvero, in crisi di liquidità aziendale, peraltro dovuta al mancato incasso di crediti vantati nei confronti di una Pubblica Amministrazione.**

Per gli Ermellini, invece, **la denunciata sofferenza aziendale dovuta alla crisi di liquidità non costituisce di per sé causa di giustificazione per il reato contestato**, e nel caso *de quo* la società versava in una situazione di difficoltà ma non di *illiquidità completa*, tant'è che l'amministratore aveva fatto scelte tendenzialmente soggettive, privilegiando, infatti, il pagamento di alcuni debiti piuttosto che di altri.

In nuce, la Suprema Corte, **ha ravvisato proprio una responsabilità in capo al rappresentante, proprio perché consapevole della situazione di sofferenza in cui versava la società, per non aver provveduto a convocare senza indugio l'assemblea ai sensi dell'art. 2447 c.c..** L'assemblea, infatti, era stata convocata soltanto dopo un anno dall'ultima scadenza utile per il versamento delle ritenute.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero **la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli** composta da **Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.**
Ha collaborato alla redazione il **Collega Francesco Pierro***